

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

66.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Votazione nominale:</b>	
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3	Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	9
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione):	
Senatori Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la pro- grammazione economica nel trasporto (CIPET) ( <i>Approvati, in un testo unificato, dall'VIII Commissione permanente del Se- nato</i> ) (4609) .....	3	Aniasi ed altri: Legge-quadro per la regola- mentazione e l'organizzazione del servi- zio di pubblico trasporto di persone in- dividuale e collettivo (261);	
Testa Antonio (PSI), <i>Presidente, Relatore</i> . . .	3, 5, 6	Ridi ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone mediante auto- servizi pubblici non di linea (1967);	
Angelini Giordano (PCI) .....	4	Trantino: Nuove norme in materia di tra- sporto delle persone mediante autoser- vizi pubblici non di linea (2510);	
Baghino Cesco Giulio (MSI-DN) .....	5	Righi: Legge-quadro per il servizio di tra- sporto di persone con autoservizi pub- blici non di linea (2742);	
Bonsignore Vito (DC) .....	4	Sanguineti ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817) .....	10
Cursi Cesare (DC) .....	6	Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	10, 11
Maccheroni Giacomo (PSI) .....	4	Angelini Giordano (PCI) .....	10
Picano Angelo, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i> .....	5	Barbalace Francesco (PSI), <i>Relatore</i> .....	11
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Faraguti Luciano (DC) .....	10
Portatadino ed altri: Disciplina dei voli tu- ristici in zone di montagna (1504) .....	6	Ronzani Gianni Wilmer (PCI) .....	11
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	6, 7, 8, 9		
Baghino Cesco Giulio (MSI-DN) .....	9		
Lucchesi Pino (DC), <i>Relatore</i> .....	6, 8, 9		
Petronio Giuseppe Lelio, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> .....	7, 9		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,30.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Giuseppe Avellone e Fulvio Cerofolini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giuseppe Santonastaso e Sergio Vazzoler.

**Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) (Approvati, in un testo unificato, dall'VIII Commissione permanente del Senato) (4609).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardi ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) », già approvati, in un testo unificato, dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1990.

Comunico che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 10 maggio 1990, parere favorevole sul testo del progetto di legge e, in data 22 maggio 1990, parere favorevole sugli emendamenti.

La V Commissione bilancio ha espresso, in data 23 maggio 1990, parere favorevole sul testo del progetto di legge, parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7 e 3.2 e nulla osta sui restanti emendamenti.

La I Commissione affari costituzionali, infine, ha espresso, in data 12 giugno 1990, parere contrario sul progetto di legge e sui relativi emendamenti.

La motivazione del parere contrario della I Commissione risulta dall'intervento svolto nella seduta di ieri, in sede consultiva, dal presidente Labriola, il cui resoconto sommario, pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* è del seguente tenore: « Il presidente Silvano Labriola, relatore, fa presente che il comportamento del Governo, per quanto riguarda la questione dei comitati interministeriali, è censurabile. Ricorda infatti che la legge n. 400 del 1988, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, delegava al Governo ad emanare norme di legge per il riordinamento dei comitati di ministri e dei comitati interministeriali. Successivamente il Governo, mentre proponeva la proroga del termine per l'esercizio della delega per il riabbinamento degli organismi a composizione mista Stato-regione, prevista dalla stessa legge n. 400, non riteneva di avanzare analoga proposta relativamente alla delega per il riordino dei comitati interministeriali. A ciò provvedeva invece il Parlamento, su iniziativa della Commissione.

« Il Governo ha quindi lasciato inutilmente decorrere il termine per l'esercizio della delega in questione. Risulta anzi che il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico ha pre-

disposto in tempo utile uno schema di decreto legislativo, sul quale tuttavia sono sorte difficoltà all'interno del Consiglio dei ministri». Questa, dunque, è la premessa, da cui risulta chiaramente che il termine dato al Governo per la delega non è stato adoperato e, quindi, che non esiste più il problema relativo alla possibilità di usarlo per modificare la struttura dei comitati interministeriali.

Nel medesimo *Bollettino* si legge inoltre quanto segue: «Ciò premesso, l'istituzione di un comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto non si inserisce in un quadro organico ed appare pertanto necessario esprimersi in senso contrario al progetto di legge, tanto più che ai sensi della legge n. 400 il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque provvedervi».

Si tratta di vedere a questo punto come procedere. La valutazione della Commissione affari costituzionali riguarda un provvedimento d'iniziativa del Governo, già presentato ed approvato al Senato, sui cui non s'immaginava che potessero nascere questioni relative alla sua compatibilità con il sistema, dal momento che tali aspetti erano stati già vagliati dai senatori. Il provvedimento in questione è previsto da cinque anni nel piano generale dei trasporti. Tuttavia, poiché il Governo nella legge di riordino della Presidenza del Consiglio non ha fatto uso della delega, ora si afferma che il provvedimento stesso si trova al di fuori di un quadro organico; ma di quale quadro organico? Di un quadro che non è stato disegnato e che, quindi, organico non è. Se, infatti, esso esistesse, potremmo almeno disporre di un termine di confronto.

Confesso che sono strabiliato. Non credo, inoltre, che il Governo possa istituire comitati interministeriali attribuendo loro i poteri che il Parlamento potrebbe conferire con norme di legge. Un conto è esercitare i poteri derivanti da una normativa ed un altro è disporre di funzioni propositive per le quali, in questo caso, non si ha la competenza.

Vorrei ascoltare i pareri dei colleghi sul modo in cui, a questo punto, la Commissione debba procedere.

VITO BONSIGNORE. Si potrebbe rimettere l'esame del provvedimento all'Assemblea. Dobbiamo esplorare tutte le possibilità che il regolamento della Camera ci offre per giungere all'approvazione del progetto di legge. Se è possibile trasferirlo all'Assemblea, dobbiamo farlo.

Il provvedimento in discussione è uno strumento di estrema importanza, di cui abbiamo bisogno per sapere che cosa ne sia, nel nostro paese, del piano generale dei trasporti. Dobbiamo, pertanto, percorrere con estrema decisione le strade procedurali che possono portare alla sua approvazione.

GIACOMO MACCHERONI. Signor presidente, ritengo anch'io che, di fronte all'importanza ed all'urgenza del provvedimento, si debba procedere alla sua rimessione all'Assemblea, a meno che non vengano suggerite altre strade.

Vorrei però sollevare una questione. A parte il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, siamo tutti d'accordo sui contenuti del provvedimento? Ritengo, infatti, che sia opportuno presentarsi in Assemblea avendo già raggiunto un'intesa comune sul merito. Potremmo, pertanto, completare l'esame del progetto di legge, per quanto attiene alla competenza della nostra Commissione, ed in seguito recarci in Assemblea pronti a sfidare le osservazioni che ci sono state mosse, le quali — come ha accennato il presidente — sembrano quanto meno pretestuose.

GIORDANO ANGELINI. Il gruppo comunista, per varie ragioni, non è dell'opinione di rimettere, nelle attuali condizioni, il provvedimento all'Assemblea.

Per altro, come i colleghi ricorderanno, quando iniziammo la discussione sulle linee generali feci presente la mancata coerenza del progetto di legge in

esame rispetto alla legge n. 400 del 1988, che è stata poc'anzi citata.

Ci troviamo di fronte ad una situazione davvero incredibile: abbiamo sentito proprio ora le dichiarazioni del collega Bonsignore sull'importanza che il CIPET riveste per la maggioranza ed abbiamo assistito ad un comportamento del Governo che disattende la riforma della presidenza del Consiglio (per la quale tanto si è discusso e lavorato) ed opera in contrasto con essa, fino ad arrivare al punto che il Consiglio dei ministri si divide (così risulta dal parere della I Commissione) e non procede sulla delega che concede ulteriori termini per il riordino. Contemporaneamente, la maggioranza ha avanzato proposte in merito al CIPET le quali hanno portato la Commissione bilancio ad esprimere un parere che colpisce la ragione fondamentale per cui può avere senso l'istituzione del comitato stesso, ossia lo scopo di unificare e porre sotto controllo le spese. Mi chiedo allora, a questo punto, che cosa realmente sia il CIPET. Ecco perché, nelle attuali condizioni, ho qualche dubbio sull'opportunità di rimettere l'esame del provvedimento all'Assemblea.

A mio avviso, è necessario fare innanzitutto due cose. In primo luogo, è indispensabile chiedere al Governo quali siano le sue intenzioni in merito alla legge n. 400 del 1988, ed ai problemi esistenti nel settore dei trasporti. Non possiamo, infatti, accettare una situazione in cui il Governo si frazioni in decine di voci diverse ed altrettanto faccia la maggioranza.

In secondo luogo, è necessario capire che cosa la maggioranza voglia fare. Vuole forse cominciare a mettere sotto controllo i centri di spesa, a coordinare le attività dei ministeri, a progredire in un disegno unificatore? O vuole semplicemente rendere omaggio ad una parola, ad una sigla?

La maggioranza deve darci una risposta. Adesso, non possiamo che assistere con stupore a quanto sta accadendo.

ANGELO PICANO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo, nel dichiararsi, al Senato, favorevole al provvedimento, aveva ritenuto che, essendo venuti meno i termini per il riordino dei comitati interministeriali, si potesse procedere con legge all'istituzione del CIPET. Pur rimanendo della medesima opinione, ritiene tuttavia che, a questo punto, sia opportuno rimettere il disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. La mia opinione è che si debba sentire il ministro dei trasporti, per sapere quale sia il suo orientamento e per capire quali « sentieri » siano da percorrere per l'approvazione di questo provvedimento.

Al momento, il ministro Bernini è assente da Roma, essendosi recato a Genova. È necessario, però, assumere direttamente da lui informazioni precise prima di prendere ogni altra decisione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Mi pare che si possa concordare sulla proposta testé formulata dal presidente, a prescindere dalle lamentele che possano essere espresse in merito al disegno di legge in discussione.

La realtà è che, o per inadempienze del Governo, o per impedimenti della Commissione, risultano ancora non portate a termine le discussioni di diversi provvedimenti. Non so quali colpe possano essere attribuite a certi enti, od a certi istituti, o ad iniziative personali (di ministri o di altri) quando non risulti realizzato, come presupposto, un controllo dei finanziamenti.

Dunque, è urgente chiedere informazioni al ministro Bernini, almeno per dimostrare senso di responsabilità; altrimenti, si presta il fianco a chi, dal di fuori, vuole in definitiva distruggere l'organismo che attualmente funziona ritenendosi classe dirigente e Governo (sul che esprimo qualche dubbio).

CESARE CURSI. Concordo sulle valutazioni espresse poc'anzi dal sottosegretario di Stato Picano, che ha ricordato come il provvedimento in discussione ci sia pervenuto dal Senato, dove fu a suo tempo approfondita la definizione del quadro entro cui il CIPET sarebbe stato istituito e degli obiettivi che il comitato stesso avrebbe perseguito. Ricordo altresì che la nostra Commissione ha svolto un lavoro serio, in sede sia ristretta, sia plenaria.

Ritengo che la proposta del presidente Testa di sentire al più presto, ancora una volta, il ministro Bernini possa essere utile, ma non penso che la Commissione possa perdere ancora del tempo nell'esame di un provvedimento che, ormai, è giunto in dirittura d'arrivo. Mi chiedo, pertanto, se non convenga piuttosto procedere nell'iter legislativo di questo disegno di legge (che sembra aver ottenuto, giustamente, una corsia preferenziale), anche attraverso una rimessione dello stesso all'Assemblea, per evitare che l'operato della Commissione possa apparire poco credibile.

PRESIDENTE. Propongo che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato a mercoledì 20 giugno 1990 per l'assunzione da parte della Commissione di informazioni precise direttamente dal ministro dei trasporti e per l'adozione, successivamente, di una decisione che miri a superare l'impasse causata dal parere della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,35.**

**Seguito della discussione della proposta di legge Portatadino ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge d'iniziativa dei deputati Portatadino ed altri: « Disciplina dei voli turistici in zone di montagna ».

Come i colleghi ricorderanno, la precedente seduta per la discussione di questo provvedimento si svolse il 23 maggio scorso, dopo che la I Commissione affari costituzionali aveva espresso, in data 22 maggio 1990, parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che nulla fosse innovato per ciò che riguardava la legislazione relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano e con l'osservazione che si valutasse l'opportunità di introdurre deroghe per il trasporto degli anziani e per i portatori di *handicap*; la stessa Commissione aveva, inoltre, espresso parere favorevole sugli emendamenti, nei limiti in cui non contrastassero con la medesima proposta di legge.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART.1.

1. Il volo e l'atterraggio di aeroplani ed elicotteri in montagna è disciplinato dalla presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Resta salva la legislazione in materia già adottata, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 1.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. L'emendamento in questione è volto, sostanzialmente, ad ottemperare alle condizioni poste dal parere favorevole della Commissione affari costituzionali; ne raccomando, pertanto, l'approvazione.

GIUSEPPE LELIO PETRONIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1. del relatore.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.  
(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli 2, 3 e 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

#### ART. 2.

1. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio nei parchi naturali nazionali e nelle riserve naturali integrali istituite dalle regioni.

2. L'atterraggio su aviosuperfici segnalate e non, poste a quota superiore ai 1.100 metri sul livello del mare e il sorvolo a bassa quota di regioni di montagna superiori alla predetta altitudine sono soggetti ad autorizzazione specifica, ai sensi della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 3.

1. Per consentire l'esercizio di limitate ed ordinate attività turistico-commerciali in zone di montagna per mezzo di aeroplani ed elicotteri, il Ministero dei trasporti, sentito il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito della preminente salvaguardia dell'ambiente, autorizza imprese regolarmente munite di licenza per il trasporto aereo non di linea ad effettuare voli turistici e sportivi secondo itinerari prefissati, nonché atterraggi per trasporto di passeggeri in aviosuperfici segnalate e non, che non si trovino a quote superiori a 2.500 metri sul livello del mare nell'arco alpino, ovvero a 2.000 metri sul livello del mare nell'Ap-

pennino, ovvero, trattandosi di cime, a quote superiori a 1.100 metri sul livello del mare, indicate dalla regione in cui si trova l'aviosuperficie di arrivo o la metà del volo turistico.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. Su indicazione di ciascuna regione e per ciascuna di esse, il Ministero dei trasporti autorizza quattro itinerari per voli turistico-commerciali e due aviosuperfici per atterraggi, nonché i relativi itinerari d'approccio. Il Ministero dei trasporti autorizza inoltre l'esercizio di altre 10 aviosuperfici per l'atterraggio, complessivamente nell'arco alpino, su conforme parere del Ministero per i beni culturali e ambientali che stabilisce la distribuzione tra le regioni interessate in proporzione alla superficie di territorio di ciascuna regione superiore alla quota di 1.100 metri sul livello del mare. Restano fermi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dei trasporti rilascia le autorizzazioni alle imprese, condizionata-mente alla stipula di convenzioni relative a interventi di pubblica utilità o di salvataggio di persone e beni.

3. Le convenzioni possono contemplare specifiche limitazioni operative per il numero dei voli giornalieri e stagionali.

4. A richiesta delle regioni, il Ministero dei trasporti può vietare, permanentemente o temporaneamente per determinati periodi dell'anno, l'esercizio dei voli turistici e degli atterraggi, anche sugli itinerari e sui punti consentiti in via generale ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 5.

1. La presente legge non si applica:

1) alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco, alla Guardia

forestale, al servizio della protezione civile;

- 2) alle operazioni di soccorso;
- 3) ai veicoli senza motore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 5, comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:* 3) ai velivoli senza motore.

5. 2.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 2 del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

#### ART. 6.

1. Il Ministero dei trasporti, su parere vincolante della regione, concede specifiche autorizzazioni, di durata annuale, per lo svolgimento di attività in conto proprio di lavoro aereo e in conto terzi senza atterraggio, nonché di rifornimenti e di smaltimento obbligatorio dei rifiuti di insediamenti abitativi e produttivi, di rifugi e di alpeggi, non raggiungibili con altri mezzi di trasporto.

2. Nell'ambito dei parchi naturali e delle riserve naturali integrali, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse su conforme parere delle rispettive amministrazioni.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo articolo:

#### ART. 7.

1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni relative agli itinerari e ai punti di atterraggio consentiti e di ogni prescrizione contenuta nell'autorizzazione, si applica la sospensione della relativa autorizzazione da un mese ad un anno.

2. L'esercizio di voli turistici e commerciali ed atterraggi in montagna senza la specifica autorizzazione è punita con la sospensione della licenza dell'esercizio del trasporto aereo di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, per un periodo da uno a tre mesi, elevabile fino a sei mesi, in caso di violazione dell'articolo 2. In caso di recidiva la sospensione è elevata a dodici mesi.

Il relatore ha presentato, in un testo riformulato rispetto a quello di cui ho dato lettura nella seduta del 21 marzo scorso, il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

#### ART. 7.

1. L'esercizio di voli turistici e commerciali in montagna senza preventiva e specifica autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio di servizi di trasporto aereo non di linea di cui all'articolo 788 del codice della navigazione da 1 a 3 mesi.

2. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea da 1 a 3 anni.

3. L'inosservanza delle prescrizioni relative agli itinerari e ai punti di atterraggio da parte di chi è provvisto della specifica autorizzazione per il volo e l'atterraggio in montagna, di cui alla presente



legge, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea da 1 a 3 mesi.

7. 2.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. La nuova formulazione dell'emendamento 7. 2 è più corretta di quella presentata nella seduta ricordata dal presidente, con riferimento al tenore complessivo della proposta di legge.

CESCO GIULIO BAGHINO. La nuova formulazione dell'emendamento in esame prevede, contestualmente, sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea.

Esprimo, affinché rimanga agli atti di questa seduta, la mia perplessità su tale formulazione.

GIUSEPPE LELIO PETRONIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare l'emendamento del relatore 7.2, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella sua nuova formulazione, interamente sostitutiva dell'articolo 7, l'emendamento 7.2, del relatore accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che nella seduta del 28 marzo scorso il rappresentante del Governo aveva sottolineato l'opportunità di modificare il titolo della proposta di legge, sopprimendo la parola « turistici ».

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Propongo di mantenere l'attuale formulazione del titolo: « Disciplina dei voli turistici in zone di montagna ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

*(È approvata).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo viva soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento opportuno ed utile alla regolamentazione, anche in funzione di salvaguardia della montagna, di un'attività sempre più diffusa.

CESCO GIULIO BAGHINO. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro questa proposta di legge, il cui titolo fa riferimento ai soli voli turistici in zone di montagna mentre, nel testo degli articoli, vengono ammessi anche voli commerciali in zone di montagna. Ritengo che l'inserimento di questi ultimi possa dare luogo anche a speculazioni di genere diverso da quello prettamente turistico.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 1504, esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Portatadino ed altri: « Disciplina dei voli turistici in zone di montagna » (1504):

Presenti .....	32
Votanti .....	31
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	30
Hanno votato no .....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:* Angelini, Barbalace, Bonsignore, Cannelonga, Cardinale, Castrucci, Chella, Ciocci, Corsi, D'Amato Carlo, Fagni, Faraguti, Lamorte, Leone, Lia, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Matulli, Mensurati, Menzietti, Petrocelli, Reina, Ridi, Ronzani, Santonastaso, Sanza, Savio, Testa Antonio e Vazzoler.

*Ha votato no:* Baghino.

*Si è astenuto:* Donati.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Aniasi ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261); Ridi ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967); Trantino: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510); Righi: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742); Sanguineti ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo »; Ridi ed altri: « Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea »; Trantino: « Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea, » Righi: « Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea »; Sanguineti ed altri: « Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 12 giugno 1990, parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame, con le seguenti condizioni: « *a*) che all'articolo 4, comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: nel rispetto delle competenze comunali; *b*) che all'articolo 9, comma 2, la facoltà di trasferire la licenza sia limitata agli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare ». La stessa Commissione ha, inoltre, espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, nei limiti in cui non contrastino con il testo unificato.

Comunico inoltre che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 15 maggio 1990, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: « *a*) si preveda, all'articolo 6, comma 2, una partecipazione adeguata degli esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei tassisti e degli autonoleggiatori nelle commissioni regionali che accertano i requisiti di idoneità al servizio; *b*) all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), sia soppressa la frase: « intendendo come tali quelle a proprietà collettiva »; *c*) siano introdotte norme concernenti sanzioni amministrative e pecuniarie per inadempimenti alle prescrizioni di legge. Si segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: « Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ».

**LUCIANO FARAGUTI.** Il gruppo della democrazia cristiana chiede che sia rinviato il seguito della discussione delle proposte di legge in esame, in quanto permangono problemi ancora irrisolti e, inoltre, certamente non riusciremmo a terminare i lavori entro l'orario prefissato delle 17,30.

**GIORDANO ANGELINI.** Il gruppo comunista è d'accordo sul rinvio, quando si manifestano esigenze che hanno motivazioni giuste. Vorrebbe, però, che la discussione delle proposte di legge in oggetto venisse fissata per la prima seduta

della prossima settimana; infatti, è passato molto tempo dalla presentazione di tali provvedimenti e tutti conveniamo sull'esigenza di approvarli.

GIANNI WILMER RONZANI. In difformità dalla posizione assunta dal mio gruppo, intendo dichiarare che trovo scandaloso il fatto che venga ora richiesto un nuovo rinvio, dopo anni di discussione sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. Non mi opporrò, comunque, alle decisioni che la Commissione riterrà di assumere.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Essendo intervenuta una questione di merito, ritengo opportuna la richiesta di rinvio avanzata dal gruppo della democrazia cristiana purché sia considerata ormai conclusa la fase istruttoria. Il rinvio sarà finalizzato ad un'ulteriore riflessione sul testo, prima delle votazioni da effettuare nella prossima settimana. Insisto perché il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Rimane inteso, quindi, che riteniamo ormai definitivamente conclusa la fase istruttoria, compreso il ciclo di audizioni. Il rinvio del seguito della discussione servirà esclusivamente a consentire una riflessione ulteriore sul testo.

Se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 16,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 3 luglio 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO